



STUDIO DALL'OSSO
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dr. Alberto Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Dr. Giorgio Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

Modello di pagamento F24. Maggiori chiarimenti dopo la pubblicazione della Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014.

----- O o O -----

Ad integrazione della nostra precedente circolare, datata 9 settembre 2014, considerando le maggiori precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, tramite la Circolare n. 27/E, pubblicata il giorno 19 settembre 2014, si forniscono le seguenti informazioni.

L'Art. 11, comma 2, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito, con modifiche, dalla L. 23/06/2014 n. 89 ha modificato le norme sull'utilizzo del modello F24 per il pagamento di tributi e contributi. Conseguentemente, **dal 1 ottobre 2014**, i modelli F24 potranno essere pagati come segue:

a) i modelli F 24 a saldo zero (cioè quando l'ammontare dei pagamenti, esposti nella colonna "*importi a debito pagati*", è pari all'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, esposti nella colonna "*importi a credito compensati*") potranno essere pagati esclusivamente nei seguenti modi:

- direttamente dal contribuente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;

- per il tramite di un intermediario abilitato, quale è il nostro studio, previo vostro consenso scritto contenente il codice IBAN del conto corrente **intestato al soggetto debitore** .

b) i modelli F24 contenente crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a € 1.000,00 (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere pagati **esclusivamente** per via telematica:

- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sopra citati;
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche e poste;
- mediante intermediari abilitati, quale è il nostro studio, previa autorizzazione come sopra citato.

Restano invariate le precedenti disposizioni. Per esempio, per pagare modelli F24, nei quali è evidenziata una compensazione di importo superiore ad € 5.000,00. Tali modelli F24 possono essere pagati solo tramite servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, come sopra citati, o tramite intermediari abilitati quale è il nostro studio.

I versamenti con modello F24 cartaceo potranno essere ancora effettuati solo nei seguenti specifici casi:

a) quando il modello F24 deve essere pagato da soggetti privati non titolari di partita IVA , nel caso in cui questi ultimi debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme di importo pari o inferiore ad € 1.000,00;

b) quando il modello F24 è precompilato dall’ente impositore;

c) quando il modello F24, che deve essere pagato da contribuenti non titolari di partita IVA (e solo da tali contribuenti), è relativo a rateazioni in corso alla data del 1 ottobre 2014. Ciò anche se l’importo da versare è superiore ad € 1.000,00 e/o se si utilizzano crediti in compensazione e/o se il saldo è uguale a zero. Tali modelli potranno essere pagati tramite F24 cartaceo comunque non oltre il 31/12/2014.

d) quando il modello F24 contiene compensazioni derivanti da crediti di imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Si ribadisce che: **in ogni caso in cui i modelli F24 debbano essere versati in modalità diverse dal pagamento diretto presso lo sportello di banche e poste gli stessi modelli dovranno, necessariamente, essere addebitati su conti correnti intesti al soggetto debitore.**

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario approfondimento o chiarimento.

Imola, 20 settembre 2014

STUDIO DALL’OSSO